

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1962

Modificazione della autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 novembre 1954, n. 1087 (articoli 1 e 2), ha autorizzato la seguente spesa:

a) per opere pubbliche di irrigazione . . .	L. 25.000 milioni
b) per opere di trasformazione agraria e fondiaria	» 10.000 milioni
Totale . . .	<u>L. 35.000 milioni</u>

Successivamente la legge 18 marzo 1958, n. 310 (articolo 6, secondo comma), ha ridotto di lire 800 milioni l'autorizzazione di spesa per le opere di trasformazione agraria e fondiaria.

Inoltre, la legge 26 dicembre 1958, n. 1119 (articolo 3), ha ridotto di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa per le opere pubbliche di irrigazione.

Infine, la legge 30 luglio 1959, n. 614 (articolo 4), ha ridotto di lire 150 milioni lo stanziamento relativo alle opere pubbliche di irrigazione.

L'autorizzazione della spesa, prevista dalla legge n. 1087, e modificata dalle citate successive leggi, risulta, pertanto, nelle seguenti cifre:

a) opere pubbliche di irrigazione	L. 24.250 milioni
b) opere di trasformazione agraria e fondiaria »	9.200 milioni
Totale . . .	<u>L. 33.450 milioni</u>

Senonchè, per esigenze e congiunture varie, gli stanziamenti relativi alle dette autorizzazioni di spesa sono stati iscritti negli

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle seguenti cifre:

a) opere pubbliche di irrigazione	L. 25.250 milioni
b) opere di trasformazione agraria e fondiaria »	8.200 milioni
Totale	<u>L. 33.450 milioni</u>

Gli stanziamenti rientrano complessivamente nei limiti dell'autorizzazione di spesa, ma con una differenza in più di lire 1.000 milioni, per le opere pubbliche di irrigazione, ed una corrispondente differenza in meno di lire 1.000 milioni, per le opere di trasformazione agraria e fondiaria.

Poichè tali stanziamenti sono da considerarsi definitivi, occorre regolarizzare la relativa autorizzazione di spesa. A ciò provvede il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modi-

ficazioni, viene determinata in lire 25 miliardi e 250 milioni.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di opere di trasformazione agraria e fondiaria, di cui al primo comma dell'articolo 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata in lire 8 miliardi e 200 milioni.